



**DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA – RIFIUTI -ENERGIA  
-AREE PROTETTE**

**Servizio 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia - DIR0302**

e-mail: [acqua.aria@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:acqua.aria@cittametropolitanaroma.gov.it)

**Proposta n. 99902834**

**Del 22-09-2022**

Registro Unico n. 2726  
del 26/09/2022

Protocollo n. 0148105 del  
26/09/2022

Responsabile dell'istruttoria  
Daniele Bernardini

Responsabile del procedimento  
Aldo Tozzi

**Determinazione firmata digitalmente dal:**

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 26/09/2022

**Riferimenti contabili**

Atto privo di rilevanza contabile.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: R.D. 1775/33 ART. 7 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA MEDIANTE UN POZZO PER USO INDUSTRIALE, CONSUMO UMANO, INNAFFIAMENTO AREA VERDE, ANTINCENDIO E LAVAGGIO PIAZZALI, IN LOC INVOLATA NEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO. AMBIENTE GUIDONIA SRL - ID 2544**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Paola Camuccio

Visti:



- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n.56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma, in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";
- il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. n° 1775 del 11.12.33;
- il Regio Decreto n° 1285 del 14.08.1920 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";
- il D.Lgs n° 152/2006 "Norme in materia ambientale" - Parte Terza – che detta norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela dalle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- il D.M. 11.03.88 avente ad oggetto "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.....";
- il D.Lgs n° 112/98, recepito dalla Regione Lazio con la Legge Regionale n° 53 del 11.12.1998, che delega alle Province le funzioni amministrative riguardanti l'emanazione dei provvedimenti autorizzatori ai fini della ricerca di acque sotterranee di cui all'art. 95 del R.D. 1775/33;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n° 14 del 30.08.99 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- la Circolare 1/98 della Regione Lazio Assessorato Opere e Reti di Servizio e Mobilità;
- la nota prot. n. 63803 del 10/03/2010 della Regione Lazio-Direzione Regionale Ambiente per lo snellimento delle procedure amministrative per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica e per il calcolo dei relativi canoni demaniali di cui all'art. 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1118 del 25/07/2001;
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per il tratto Metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce (D.P.C.M. di approvazione del PS5 pubblicato nella G.U. n. 114 del 19/05/2009) e successive integrazioni di cui al D.P.C.M. n. 124 del 18 luglio 2012 (pubblicato nella G.U. 12 agosto 2013);
- il D.C.P. n. 27 del 25/07/2011 "Regolamento di disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, di licenze di attingimento di acque superficiali e di concessione di piccola derivazione di acqua pubblica di competenza provinciale";
- l'ordinanza n.333/2020, con il quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto l'istanza di sospensiva ex art. 195 RD 1775/1933 presentata dalla Città metropolitana di Roma Capitale all'esito della Camera di Consiglio del 23/09/2020 nel giudizio RG 219/2019, e nella quale, *"ritenendo che l'adozione di pareri interlocutori effettivamente non consentono l'adozione dei provvedimenti concessori"* disponeva che *l'Autorità di Bacino si rideterminasse nel termine perentorio di 10 giorni*;



- la sentenza n. 188/21 resa nel giudizio RG 219/2019 con cui il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato la cessazione della materia del contendere avendo l'Autorità di Bacino ottemperato a quanto richiesto con ordinanza cautelare n. 333/2020 del 23/09/2020;

- la nota Protocollo 0068440 del 06/05/2021 con cui la Città metropolitana di Roma Capitale ha comunicato all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale l'intenzione di acquisire i pareri da essa rilasciati in seguito alla pronuncia del Tribunale Superiore delle acque pubbliche del 23/09/2020, di cui sopra, e di rilasciare le relative concessioni di derivazione di acqua pubblica ai sensi dell' art. 7 del RD 1775/1933 e ss.mm.ii

- l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza e l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e l'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i..

Premesso che:

la Soc. Ambiente Guidonia S.r.l., con istanza presentata alla Città metropolitana di Roma Capitale, acquisita con prot. n. 154040 del 28/10/2020, ha richiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica per uso industriale, consumo umano, antincendio, igienico e innaffiamento mediante un pozzo situato in un terreno in Loc. Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio, distinto al Catasto Terreni del Comune di Guidonia Montecelio al Foglio n. 2 e p.IIa n. 243, per una portata di 1 l/sec e per un consumo complessivo massimo pari a 15500 mc/anno, suddivisi in 750 mc/a per uso consumo umano, 1650 mc/a per uso innaffiamento, 10000 per uso industriale 3100 per uso igienico e assimilati; nella relazione idrogeologica allegata all'istanza di concessione veniva specificato come l'uso igienico si riferisse al lavaggio dei piazzali e delle aree di stoccaggio e l'antincendio.

Il pozzo, definito NP 5, fa parte della rete di monitoraggio realizzata per il piano di caratterizzazione della adiacente discarica;

con nota prot. n. 58909 del 06/11/2020 è stato comunicato alla società, ai sensi degli art. 7 e 8 della L.241/90, l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione;

con nota prot. 160260 del 09/11/2020 la Ambiente Guidonia S.r.l. comunica un adeguamento del volume annuo richiesto in concessione da 15500 mc a 10000 mc, grazie al collaudo di sistemi di riciclo di acque provenienti dalla vicina soc. Eco Italia S.r.l. e dal recupero di acque meteoriche. Il volume richiesto è ripartito in 750 mc/a per uso consumo umano, 6271 mc/a per uso industriale, 1944 mc/a per uso lavaggio piazzali ed antincendio, 1035 mc/a per uso innaffiamento;

con nota prot. n 165522 del 18/11/2020 questa Amministrazione ha trasmesso copia dell'istanza e degli allegati all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale chiedendo di voler esprimere il proprio parere ai sensi del c. 2 dell'art. 7 del R.D.11.12.1933 n° 1775 come modificato dall'art. 96 c. 1 del D.LGS 152/2006;

con prot. 165745 del 19/11/2020, questo Servizio ha richiesto ad ACEA ATO2 S.p.a. e al Comune di Guidonia Montecelio se l'area in cui insiste il pozzo fosse servita da acquedotto pubblico;

con nota prot. 158469 del 26/10/2021 questa Amministrazione trametteva alla ASL ROMA 5



copia dell'istanza di concessione e degli elaborati tecnici, per gli adempimenti di competenza.

con nota prot. n. 68003 del 06/05/2021 questo ufficio ha comunicato alla società ed al Comune di Guidonia Montecelio la data prevista per la visita dei luoghi, come previsto all'art. 8 del R.D. 11.12.1933 n° 1775;

con nota prot. n. 70924 del 11/05/2021 questo Servizio ha richiesto alla società copia del pagamento delle spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

con nota prot. n. 76012 del 19/05/2021 la società ha trasmesso copia del pagamento delle spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

in data 04/06/2022 si è tenuta, come previsto, la visita dei luoghi e dall'esito della stessa è stato redatto apposito verbale di sopralluogo dal quale è risultato che le circostanze di fatto riscontrate, erano, di massima, come indicate nelle cartografie allegate alla domanda;

con nota prot. n. 99915 del 17/06/2022 è stata comunicata la data per la firma ed il ritiro del disciplinare di concessione;

in data 23/06/2022 il rappresentante legale della società ha firmato e ritirato le due copie del disciplinare n. 1519 del 23/06/2022;

In data 16/07/2022 la società ha consegnato copia del disciplinare n. 1519 del 23/06/2022, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 1 al n. 3520 serie 3 del 13/07/2022.

Considerato che:

- la domanda di concessione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 63 del 29/05/2021 e sull'Albo Pretorio web della Città metropolitana di Roma Capitale per 30 giorni dal 10/05/2021 al 09/06/2021, senza che siano state presentate domande concorrenti, e per i successivi 15 giorni è stata resa disponibile a chiunque intendesse prenderne visione al fine di consentire la presentazione delle eventuali osservazioni e/o opposizioni, come previsto all'art. 7 del R.D. 11.12.1933 n° 1775;
- con nota prot. 169782 del 26/11/2020 l'ACEA ATO 2 S.p.a. ha dichiarato che l'area non è coperta da rete idrica pubblica;

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale con nota prot. n. 2599 del 16/03/2021, agli atti prot. 41687 del 16/03/2021 ha comunicato che l'utilizzazione richiesta in concessione non risulta incompatibile con gli atti di pianificazione vigenti, con le prescrizioni di seguito riportate:

A) dare attuazione alle Deliberazioni della conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale del 14/12/2017, ed in particolare della Deliberazione n.3/2017, recante "Direttiva per la valutazione ambientale delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale", le cui disposizioni sono vincolanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 152/2006. Al riguardo l'Autorità concedente:

- tiene conto, per evitarne il peggioramento, dell'attuale stato ambientale del corpo idrico sotterraneo (stato chimico "buono") e dell'intensità dell'impatto della derivazione oggetto della richiesta;



- ai fini della valutazione dell'impatto della derivazione deve tener conto che la derivazione ricade in 'aree protette';
- all'esito della suddetta procedura, nei casi e nei modi contemplati dalla citata Direttiva e in ragione dei criteri di ammissibilità ivi richiamati, stabilisce nell'atto di concessione le necessarie misure e limitazioni volte alla mitigazione dell'impatto del prelievo;
- dichiara nell'atto di concessione che, anche al fine di garantire la priorità degli utilizzi stabiliti dalla normativa vigente, il medesimo atto può essere oggetto di revisione, sulla base degli esiti del monitoraggio, nonché in condizioni di emergenza idrica formalmente dichiarata, ovvero nel caso di situazioni di potenziale crisi idrica.

B) alla verifica dell'esistenza di eventuali vincoli di salvaguardia territoriale che condizionino l'assenso alla concessione.

In merito alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino di cui sopra:

1. l'art. 5 della delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, prevedeva che la Regione Lazio desse corso a provvedimenti che consentissero agli Enti delegati l'attuazione della Direttiva Derivazioni ma tali provvedimenti non risultano ancora emessi dalla Regione Lazio, come rilevato dalla stessa Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale con nota prot. n. 2913 del 24/03/2021, per cui non risulta attualmente possibile dare corso alle disposizioni della Direttiva;
2. L'analisi della documentazione allegata all'istanza non ha evidenziato la presenza di vincoli che condizionino l'assenso alla derivazione;
3. L'area in cui è situato il pozzo oggetto di concessione non ricade all'interno di un'area protetta.

Con nota prot. 182100 del 02/12/2021 l'Associazione Amici dell'Inviolata", il "Comitato Cittadini Marco Simone-Setteville Nord" e l'Associazione Sant'Angelo Romano – Economia e Territorio" hanno presentato osservazioni tecniche alla richiesta di concessione in oggetto: In particolare chiedono alla CMRC di accertare:

1. la presenza o meno dell'autorizzazione alla costruzione del pozzo in questione NP05 alla luce dell'avvenuta distruzione e ricostruzione con ricollocazione del piezometro / pozzo NP05;
2. la presenza della relativa relazione geologica dalla quale si certifica che la perforazione non comporta nessun pregiudizio per il territorio, in particolare nessun pregiudizio al Piano di caratterizzazione in essere presso la discarica, né comporta pregiudizio al Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto TMB, in relazione ai prelievi di acqua che verranno eseguito nel pozzo in questione NP05 e che tale relazione sia comprovata da uno studio specifico.
3. se la normativa di riferimento tenga in considerazione l'interconnessione societaria esistente: il pozzo in questione NP05 ricade all'interno della pertinenza della società del TMB, Ambiente Guidonia srl (che utilizzerà l'acqua emunta da tale pozzo), ma nello stesso tempo è utilizzato per il Piano della caratterizzazione della discarica che interessa la società Eco Italia 87srl;
4. la possibilità normativa del "doppio utilizzo" interconnesso tra le due società (Ambiente Guidonia srl ed Eco Italia 87srl), senza pregiudizio alcuno alla futura analisi di rischio sito



specifica e ed eventuale progetto di bonifica.

5. come sia possibile -secondo la normativa di riferimento -che la “PROPOSTA NUOVI POZZI DI MONITORAGGIO -C.D.S. 17.11.2020” del dicembre 2020, redatta dalla società Eco Italia 87, inerente esclusivamente il Piano di caratterizzazione della discarica (e solo di quello si dovrebbe occupare) corra invece in soccorso di un'altra società, Ambiente Guidonia srl, per la messa in esercizio dell'impianto TMB: di fatto questa appare essere una dichiarazione ufficiale di soccombenza del Piano di caratterizzazione rispetto all'attivazione dell'impianto TMB, senza considerare che, in questo modo, il Piano di monitoraggio e controllo (PMeC) del TMB non può comunque prescindere dal Piano di caratterizzazione in essere;
6. che la realizzazione di un ulteriore pozzo, finalizzato a superare la “perturbazione” di falda che potrebbe venirsi a creare, possa effettivamente risolvere la criticità messa in evidenza dalla società;
7. la compatibilità con l'utilizzo *umano* dell'acqua emunta, oltre che l'aspetto *igienico* e di *innaffiamento area a verde* ed industriale;
8. l'eventuale necessario e preliminare parere da parte della Soprintendenza paesaggistica ed archeologica, in virtù della presenza del Decreto ministeriale 16 settembre 2016.

Contestualmente alle osservazioni le associazioni di cui sopra diffidano la CMRC a concludere il procedimento di rilascio della concessione prima degli esiti dell'analisi di rischio sito specifica.

In merito alle osservazioni delle associazioni di cui sopra:

- punto 1 e2): Il pozzo NP05 è stato realizzato all'interno del Piano di Caratterizzazione della discarica e risulta tutt'oggi in funzione come punto di monitoraggio; tale procedura non prevede il rilascio di Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'art. 95 del RD 1775/33 da parte della C.M.R.C. La demolizione del piezometro e la ricostruzione del pozzo, citate nelle osservazioni, sono operazioni condotte all'interno del procedimento di bonifica e pertanto esulano dalle competenze autorizzatorie dell'Ufficio concedente. Nella relazione idrogeologica, allegata all'istanza di concessione si evince che il pozzo è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche attualmente in vigore.
- Punti 3), 4), 5), 6): l'Ufficio scrivente ha richiesto con nota prot. 8784 del 19/01/2022 pareri tecnici ad Arpa Lazio e al Comune di Guidonia Montecelio in quanto Ente competente sul procedimento di bonifica della discarica sui seguenti quesiti:
  - se l'utilizzo del pozzo NP05 da parte della soc Ambiente Guidonia nella misura di 1 l/s di media per 8 ore al giorno per 312 giorni l'anno sia compatibile e non crei pregiudizio alla sua funzione originaria di pozzo di monitoraggio e se tale utilizzo sia compatibile e non crei pregiudizio al processo di bonifica di cui al piano di caratterizzazione in essere;
  - se la realizzazione del “pozzo di compensazione”, finalizzato a superare la perturbazione di falda che potrebbe venirsi a creare possa effettivamente superare le criticità evidenziate dalle associazioni;
  - se il “pozzo di compensazione” sia già stato realizzato e se ad oggi risulta pronto ad entrare in funzione.

Connota prot. 29343 del 14/02/2022 Arpa Lazio comunicava la non competenza in merito ai quesiti richiesti.



Con nota prot. 52732 del 25/05/2022, acquisito agli atti prot. 134811 del 31/08/2022, il Comune di Guidonia Montecelio comunicava la non competenza in merito ai quesiti richiesti.

- Punto 7): Il prelievo di acqua dal pozzo per l'uso consumo umano è subordinato all'ottenimento di apposito certificato di potabilità delle acque rilasciato dalla ASL territorialmente competente.

**Considerato che l'autorità competente al rilascio della concessione al prelievo del bene demaniale idrico non ha alcuna competenza amministrativa riconosciuta dalla legge in materia di valutazione delle possibili interferenze del pozzo con le attività di analisi di rischio sito specifica e di bonifica, il cui progetto deve essere approvato dal Comune previa valutazione generale in conferenza dei servizi;**

**Ritenuto** di dover concludere il procedimento relativo alla richiesta di concessione secondo la disciplina prevista dal RD 1775/1933, demandando agli organi competenti la valutazione di merito di tutti gli aspetti tecnico amministrativi collegati alla bonifica del sito inquinato;

**considerato** che il presente procedimento viene concluso altresì nelle more della definizione (art. 5 della delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale) degli strumenti normativi che consentiranno l'attuazione della Direttiva per la valutazione ambientale delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale", (articolo 65, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 152/2006) e con riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti qualora dovessero pervenire a questo Servizio successive note da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e/o di altri Enti competenti da cui dovessero emergere motivi ostativi al rilascio del presente atto;

**Vista** l'istruttoria svolta dal relativo responsabile dott. Daniele Bernardini, effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall'art. 3, dalla quale risulta che l'istanza prodotta è completa di tutti gli elementi formali per essere dichiarata ricevibile ed è inoltre corredata della documentazione richiesta dalla procedura adottata da questa Amm.ne.

**Verificata** l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria, per quanto di loro conoscenza, con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R.445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento.

Preso atto che il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, ha trasmesso gli atti per l'adozione del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 241/90.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020.

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.



Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014.

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto quanto sopra premesso:

## **DETERMINA**

di rilasciare alla Ambiente Guidonia S.r.l. (Concessionario) la concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso industriale, consumo umano, antincendio, lavaggio piazzali e innaffiamento mediante prelievo da un pozzo situato in un terreno in loc. Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio, distinto al Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio n. 2 e p.lla n. 243. Il Concessionario, legalmente rappresentato come da atti, ha sede legale in Via Poggio del Fiorito 63 nel Comune di Roma C.A.P. 00144.

La concessione di derivazione, subordinatamente al rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 1519 del 23/06/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 al n° rep. 3520 serie 3 del 13/07/2022, viene stabilita in una portata massima di 1 l/sec, per un consumo complessivo di 10000 mc/anno suddivisi in 6271 mc/anno per uso industriale, 750 mc/anno per uso consumo umano, 150 mc/anno per uso antincendio, 1035 mc/anno per uso innaffiamento area verde, 1794 mc/anno per uso altro (lavaggio piazzali e superfici).

Salvo i casi di rinuncia o di revoca la concessione di derivazione acqua viene accordata per un periodo di anni 10 (dieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del rilascio della presente determinazione, in applicazione dell'art. 7 del R.D. 11/12/33 n. 1775, ed in ottemperanza agli artt. 96 c.8 e 144 del D.lgs 152/06 Parte Terza.

La concessione è rilasciata con l'obbligo della stretta osservanza delle seguenti condizioni particolari e generali:

l'avvio del prelievo dell'acqua dal pozzo è subordinato all'ottenimento di apposito nulla osta, parere o autorizzazione rilasciato dagli organi competenti in materia di bonifica dei siti inquinati con specifico riguardo agli aspetti tecnici ed amministrativi evidenziati in premessa.

Sino all'ottenimento di quanto sopra la presente concessione non può considerarsi efficace.

Il prelievo di acqua dal pozzo per l'uso consumo umano è subordinato all'ottenimento di apposito certificato di potabilità delle acque rilasciato dalla ASL territorialmente competente.

a) il Concessionario dovrà rispettare gli obblighi e le condizioni contenute nel Disciplinare sopra citato;

b) il Concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni ambientali citate in premessa sia per l'utilizzazione che per lo scarico delle acque reflue nonché tutte le precauzioni



legislative e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica, di cui al D.Lgs 152/2006 ed al D.L.vo 42/2004 nonché le norme tecniche di cui alla Delibera C.I.T.A.I. del 04/02/77 (G.U. n. 48 del 21/02/77), le norme tecniche di cui alla D.G.R. n. 219/2011 ed alla D.G.R. n. 256/2014;

c) il Concessionario dovrà rispettare l'obbligo di mantenere in regolare stato di funzionamento il misuratore di portata posto in corrispondenza del punto di prelievo (art. 95 c.3 D.Lgs 152/2006), come da disciplinare;

d) il Concessionario dovrà inviare annualmente denuncia di approvvigionamento idrico agli enti indicati nel disciplinare di cui sopra;

e) il Concessionario dovrà inoltre corrispondere il canone annuale di concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica come disposto dalla Regione Lazio;

f) per la modifica sostanziale, comprendente anche la variazione d'uso dell'acqua emunta, dovrà essere presentata apposita domanda all'Ente preposto alla concessione;

g) la trasformazione societaria, e/o la variazione della ragione sociale dovranno essere comunicate entro 30 gg. dalle modifiche sopra citate;

h) l'eventuale voltura della concessione a favore del proprietario, nel caso in cui la convenzione venga rescissa o non venga rinnovata, è subordinata alla presentazione di apposita istanza, controfirmata dal titolare della concessione, da presentare all'Ente concedente;

i) la cessione, tutta o in parte, del volume di acqua concessa è soggetta, previa istanza, a nullatenuta dell'Ente concedente. La mancata richiesta comporta la decadenza del diritto a derivare.

La mancata osservanza, grave o reiterata delle condizioni sopracitate, nonché il mancato pagamento di tre annualità consecutive, comporterà la revoca della concessione stessa.

La presente concessione viene rilasciata sulla base del parere favorevole dell'Autorità Distrettuale di Bacino e potrà essere in ogni momento rivista a valle di ulteriori verifiche effettuate sul bilancio idrico dagli organi competenti.

Il presente atto comprende come allegato il disciplinare n. 1528 del 12/07/2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 al n° rep. 2157 serie 3 del 08/08/2022.

Il rinnovo della concessione dovrà essere richiesto dal Concessionario due anni prima della scadenza della stessa.

La Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 95 c. 5 del D.Lgs 152/06 Parte Terza, sulla base dei contenuti del Piano di Bacino, dei suoi piani stralcio e degli altri piani di settore, ovvero qualora si ravvisi necessario per la disciplina dell'utenza, per garantire il minimo deflusso vitale, per una migliore utilizzazione dell'acqua o quando si verificano particolari esigenze, potrà procedere alla revisione della concessione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa da luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amm.ne fatta salva la relativa riduzione del canone di concessione.

In caso di rinuncia o decadenza della concessione, la relativa chiusura dell'opera di presa, a carico del proprietario del terreno, deve essere preventivamente comunicata all'Ente competente allegando il progetto di ripristino dello stato dei luoghi, redatto secondo la normativa vigente e/o da quanto stabilito dall'ufficio competente.



La presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto di competenza fatti salvi i diritti di terzi e sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive integrazioni e/o modifiche. Laddove i fatti rappresentati fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla CMRC alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

La violazione delle disposizioni del R.D. 1775/33 art. 17 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 152/2006 art. 95 e 96 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli art. 96 e 133 del D.Lgs 152/06.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e/o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 gg. dalla data di ricevimento.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Paola Camuccio

*Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate*